

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 25 GIUGNO 2026

Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

Come previsto dall'art. 11, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005, le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, introdotte dalla legge n. 199/2025, sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita.

Trattandosi di novità recate alla disciplina di cui al decreto n. 252/2005, le suddette prestazioni sono fruibili da parte di quegli aderenti cui si applica tale decreto.

Le nuove prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11, **sono alternative alla rendita vitalizia** e sono così disciplinate:

- la **rendita a durata definita** è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione;
- per **prelievi liberamente determinabili** si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della suddetta rendita a durata definita;
- l'**erogazione frazionata del montante accumulato** è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, è stato attribuito alla COVIP il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Tuttavia, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, **la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato è stata rinviata al 31 ottobre 2026.**

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3;
- b) rendita vitalizia;
- c) rendita a durata definita;
- d) prelievi liberamente determinabili;
- e) erogazione frazionata, che potrà essere richiesta dal 31 ottobre 2026;
- f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla *lettera a)* può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle *lettere da b) a e)*, si evidenzia che le tipologie di prestazioni da

c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare.

Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di prestazione, l'iscritto potrà comunque revocare la scelta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo.

Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello *switch* di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del Fondo.

L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è, inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, anche per il tramite delle funzionalità dell'area riservata dei siti *web*, è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma l'erogazione delle nuove prestazioni avverrà successivamente all'avvenuto adeguamento. Il periodo transitorio non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026.